

# Tirocinio di revisione su incarichi del dominus in corso

Nella relazione annuale devono essere indicate attività strettamente inerenti e pertinenti alla revisione legale

/ Stefano DE ROSA

Sono state pubblicate le nuove [Linee guida](#) per lo svolgimento del **tirocinio** per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di **revisione** legale, approvate con determina del Ragioniere generale dello Stato dello scorso 29 aprile, che sostituiscono la [precedente versione](#) del 2018.

Nelle premesse del documento si evidenzia come le nuove linee guida forniscano una declinazione **più puntuale** delle modalità espositive delle relazioni annuali, con l'obiettivo di renderle più aderenti alla rappresentazione delle attività di revisione legale effettivamente svolte. A tal proposito, viene sottolineato come, nonostante il sensibile miglioramento nell'esposizione delle relazioni annuali di tirocinio, che ha portato un maggior numero di soggetti a concludere il periodo di tirocinio nel termine di tre anni, risulti essere ancora significativa "la percentuale di tirocini e di relative relazioni che non sono considerate soddisfacenti e che danno luogo all'adozione di provvedimenti di **prolungamento** del periodo triennale di tirocinio".

Nella parte iniziale del documento viene sottolineato come l'incarico di revisione legale oggetto della collaborazione del tirocinante debba essere attuale, ovvero attinente a **incarichi in corso** assegnati al *dominus*.

Nei casi in cui durante il triennio sia cessato l'unico incarico di revisione legale in corso, *dominus* e tirocinante devono valutare se esistano ancora le condizioni per il proseguimento del tirocinio. Qualora tali condizioni fossero venute meno, il tirocinante dovrà valutare l'opportunità di scegliere un nuovo *dominus* idoneo ad assicurarne la formazione pratica, dandone comunicazione al Registro del tirocinio entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

Si precisa inoltre che:

- l'effettività della collaborazione a un incarico di revisione legale svolto dal *dominus* viene **verificata** da sistema dal MEF in sede di predisposizione e inserimento della relazione annuale da parte del tirocinante;
- non è consentito al tirocinante di inserire incarichi che non siano stati **comunicati** al registro dei revisori

legali dal *dominus* (ovvero incarichi non aggiornati per i quali non sia stato correttamente inserito il rinnovo del mandato);

- il tirocinio svolto presso un *dominus* **privo** di incarichi attuali, o con incarichi che coprano una parte **trascurabile** e non significativa del periodo triennale, non potrà essere riconosciuto, con il conseguente prolungamento del periodo necessario per attestare la regolare conclusione del tirocinio.

Viene, poi, sottolineata l'importanza di un'attenta **pianificazione** del tirocinio: all'inizio del rapporto e prima di sottoscrivere la lettera di assenso, è opportuno che il *dominus* verifichi la natura, i tempi e l'entità delle risorse necessarie da dedicare alla supervisione dell'aspirante revisore legale. Nei casi in cui da tale attività risulti che i mezzi o i tempi sono limitati è opportuno che il revisore si astenga dall'assumere il ruolo di *dominus*, evitando di dare avvio a un tirocinio privo di sufficiente valore formativo.

Quanto al **contenuto** della relazione (di cui viene presentato un modello nella parte finale del documento), si evidenzia come nella stessa debbano essere indicate attività strettamente **inerenti e pertinenti** la revisione legale. Eventuali attività diverse da quelle tipiche della revisione legale indicate nella relazione non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione centrale.

Inoltre:

- la rendicontazione delle attività di revisione legale svolte deve avvenire con sufficiente **precisione** e dettaglio (la mera elencazione delle attività, pur attinenti alla revisione legale, non è considerata sufficiente se non corredata dalla illustrazione delle specifiche modalità di svolgimento della revisione legale e delle situazioni contingenti che hanno coinvolto il tirocinante);
- la relazione deve essere **originale** e non deve presentare un contenuto ripetitivo di altre relazioni o documenti di diverso tipo, anche circolanti per via informatica.